



Comune di Montechiarugolo (PR)

REGOLAMENTO COMUNALE
per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici
a soggetti del Terzo Settore e dell'associazionismo sportivo
dilettantistico e voucher sportivi alle famiglie

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n.42 del 30 maggio 2022, esecutiva, e modificato/integrato con delibere di Consiglio Comunale n.91 del 27/12/2022 e n.11 del 14/4/2026, esecutive

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - Oggetto del regolamento ed esclusioni

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici a soggetti del Terzo settore e dell'associazionismo sportivo dilettantistico, nel rispetto di quanto previsto dagli artt.1 e 12 della legge 7 agosto 1990, n.241.
2. Ai fini di cui al presente regolamento:
 - a) per **beneficio finanziario** si intende un vantaggio "diretto" costituito dall'assegnazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle progettualità per le quali sono state assegnate;
 - b) per **vantaggio economico** si intende un vantaggio "indiretto", come la concessione gratuita o a prezzo ridotto di un bene immobile improduttivo (vedi successivo art.7); tutti gli altri vantaggi economici - costituiti dalla concessione di beni e servizi comunali altrimenti assoggettati a tariffa, dall'esonero/esenzione da obblighi tributari/fiscali/amministrativi che i beneficiari sarebbero tenuti a corrispondere in base alle disposizioni normative vigenti, quando ciò è consentito dalle medesime normative, dalle prestazioni di dipendenti comunali necessarie alla buona riuscita dell'iniziativa di cui trattasi o da qualunque ulteriore vantaggio che dia luogo a ulteriori costi, a maggiori spese o a minori entrate per il Comune - sono disciplinati dal vigente Regolamento per la concessione del patrocinio comunale gratuito o oneroso o dagli specifici regolamenti disciplinanti le varie tipologie di tributi comunali.
3. Gli interventi di qualsiasi natura che comportino l'assegnazione di tali benefici/vantaggi sono conformati a criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, ai principi dell'ordinamento comunitario, della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, al fine di garantire le "*pari opportunità*" per tutti i soggetti di cui al successivo art.4 nella realizzazione delle attività di interesse generale cui sono destinate risorse pubbliche, che devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni in presenza delle quali si rende necessario un intervento di "sostegno pubblico".
4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono concessi benefici finanziari, vantaggi economici o altre agevolazioni da parte del Comune; l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
5. Non costituiscono oggetto del presente regolamento:
 - a) le modalità per la concessione del patrocinio istituzionale da parte del Comune, oneroso o non oneroso, oggetto di specifico regolamento comunale;
 - b) le richieste di concessione di benefici finanziari, vantaggi economici o altre agevolazioni aventi ad oggetto funzioni conferite a soggetti istituzionali esterni al comune;
 - c) l'uso e l'affidamento in appalto/concessione della gestione di immobili ed impianti comunali, demandata a specifica regolamentazione;
 - d) la concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture di proprietà comunale per iniziative e manifestazioni, già disciplinata da specifico regolamento comunale;
 - e) le convenzioni che possono essere stipulate, in via esclusiva, solo con un determinato soggetto tra quelli di cui al successivo art.4 lettera a), in virtù della specifica competenza necessaria per il tipo di attività oggetto di convenzione, considerata non fungibile;
 - f) le convenzioni o i protocolli che possono essere stipulati con altri soggetti pubblici per il raggiungimento di finalità pubbliche trasversali;
 - g) eventuali benefici o vantaggi economici disciplinati da specifiche disposizioni normative, circolari, progettualità e piani in materia di protezione civile.

ART.2 - Finalità

1. Le finalità che il Comune intende perseguire attraverso l'assegnazione dei benefici finanziari e dei vantaggi economici di cui al presente Regolamento sono le seguenti:

- a) incentivare la partecipazione del cittadino, singolarmente o in forma associata, alla vita sociale del Comune, con riferimento al vigente Statuto comunale, al fine di promuovere l'esercizio delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs.vo 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, sportive e comunque di utilità sociale, nei suoi vari aspetti;
- b) potenziare l'attività di promozione dell'immagine del Comune;
- c) incrementare forme di interventi di studio, conservazione, difesa e valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente.

CAPO II – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE SUPPORTATE E SOGGETTI AMMESSI

ART.3 - Attività di interesse generale da supportare, co-programmazione, co-progettazione e criteri di priorità

1. L'Amministrazione Comunale può concedere ai soggetti di cui al successivo art.4 lettera a), benefici finanziari o vantaggi economici, nei limiti delle risorse correnti o in conto capitale appositamente stanziato in bilancio, allo scopo di incentivare lo svolgimento delle "attività di interesse generale" di cui all'art.5 del D.Lgs.vo 117/2017, a seguito di co-programmazione, alla quale dovranno seguire specifiche co-progettazioni.

2. La co-programmazione:

- a) consiste in un'attività partecipata e condivisa avente finalità consultive in cui sono individuati i bisogni del territorio comunale da soddisfare, in via prioritaria, durante il periodo di riferimento - di norma l'anno solare o l'anno sportivo o scolastico - in relazione alla tipologia di progetti presentati finalizzati al loro soddisfacimento, tramite le "attività di interesse generale" di cui al precedente comma 1; in tale sede, ferme restando le prerogative del Comune, il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere è definito dalla collaborazione di tutti i partecipanti;
- b) ha luogo, di norma, all'inizio di ogni anno finanziario o entro la fine del precedente, a seguito dell'approvazione dei documenti programmatici del Comune, con modalità stabilite dal vigente Regolamento comunale della *Consulta del Terzo Settore e dell'associazionismo sportivo dilettantistico*, previa pubblicazione di specifico avviso pubblico.

3. Sulla base delle risultanze della co-programmazione, formalizzate in specifici verbali evidenziando le posizioni dei partecipanti, la Giunta Comunale stabilisce, con proprio atto, gli indirizzi specifici, i budget annui da assegnare e i criteri di priorità finalizzati ad incentivare le attività di interesse generale che intende supportare nel periodo di riferimento, tramite gli istituti di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) possono essere accolte esclusivamente le proposte progettuali i cui contenuti abbiano un'elevata componente etica, che non siano contrari a disposizioni normative vigenti, che non abbiano scopo di lucro, che siano qualificanti per l'immagine e il prestigio della Comunità di Montechiarugolo e, soprattutto, che siano oggettivamente finalizzate a soddisfare un pubblico interesse o comunque a realizzare chiare utilità a favore della Comunità stessa, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente comma 1; non possono essere accolte proposte progettuali che riguardino attività già previste in specifiche convenzioni stipulate con l'Amministrazione Comunale, ai sensi del successivo art.8;

- b) le proposte progettuali sono premiate con l'attribuzione di punteggi specifici stabiliti dalla Giunta Comunale nell'atto di indirizzo di cui al precedente comma 3 per ciascuna delle casistiche evidenziate di seguito (punteggio primario), prevedendo una eventuale soglia di sbarramento per le proposte progettuali che non superano un punteggio minimo e, infine, con un ulteriore punteggio (secondario) incrementale del punteggio primario totale conseguito, sulla base del tipo di attività di interesse generale che soddisfano, della durata progettuale e di altri parametri individuati dal citato atto di indirizzo aventi lo scopo di determinare il grado di rilevanza strategica da attribuire al singolo progetto, anche a seguito dell'incontro di co-programmazione annuale, e quindi il suo livello di remunerabilità:
- b1. proposte presentate e realizzate da soggetti aventi sede legale nel comune di Montechiarugolo;
 - b2. proposte presentate e realizzate in accordo tra più soggetti facenti parte della *Consulta del Terzo Settore e dell'associazionismo sportivo dilettantistico* del Comune di Montechiarugolo: punteggio proporzionale al numero di soggetti coinvolti;
 - b3. proposte finalizzate al soddisfacimento dei bisogni delle categorie più fragili o più facilmente soggette al rischio di emarginazione (minori, disabili, anziani, immigrati, ecc...);
 - b4. proposte finalizzate al soddisfacimento dei bisogni di una platea potenziale di destinatari più consistente, nel periodo di riferimento: punteggio proporzionale alla platea potenziale considerata.
4. Possono essere rimborsate tutte le spese documentate indispensabili alla realizzazione del progetto presentato, incluse nel bilancio preventivo del progetto stesso, a condizione che tali spese:
- a) non siano ammissibili al rimborso da parte di altri soggetti pubblici (es. Stato, Regione, Provincia, ...) o privati (es. Fondazioni); in ogni caso dovrà essere precisato nell'atto di concessione del beneficio, che esso opera "salvo conguaglio";
 - b) non siano già previste a carico dei soggetti richiedenti in convenzioni specifiche vigenti tra gli stessi soggetti e il Comune di Montechiarugolo;
 - c) non riguardino multe, ammende, sanzioni, penali e spese legali o fattori produttivi non utilizzati per la realizzazione del progetto interessato.
5. L'attività di co-programmazione può avere luogo, altresì, in via straordinaria, su specifica iniziativa di parte di uno o più dei soggetti di cui al successivo art.4, comma 1 lettera a).

ART.4 – Soggetti ammissibili

1. La concessione di benefici finanziari, vantaggi economici o altre agevolazioni, di cui al presente Regolamento, possono essere disposti dall'Amministrazione Comunale a favore dei seguenti soggetti:
- a) soggetti i quali, tramite la loro attività, esprimano effettive ed oggettive utilità a favore della Comunità di Montechiarugolo, favorendone le attività dirette a sostenere lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio nell'ambito delle "*attività di interesse generale*" di cui all'art.5 del D.Lgs.vo 117/2017, tra i seguenti:
 - a1. soggetti facenti parte del Terzo Settore, iscritti da almeno sei mesi nello specifico registro nazionale del Terzo Settore (RUNTS) oppure negli specifici registri regionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 56 del Dlgs 117/2017 in ambito di rapporti convenzionali;
 - a2. associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte da almeno sei mesi nello specifico registro nazionale o affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva;
 - b) famiglie residenti titolari della responsabilità genitoriale nei confronti di minori, limitatamente ai benefici di cui al successivo art.6 (Voucher sportivi);
2. Non possono fruire dei benefici finanziari e vantaggi economici di cui al presente regolamento i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali nonché i

soggetti i cui rappresentanti legali o il presidente svolgano funzioni di amministratori dell'Unione o dei Comuni dell'Unione.

CAPO III - CRITERI, PROCEDURE E FORME DI INTERVENTO PREVISTE

ART.5 - Benefici finanziari ordinari per le progettualità proposte a seguito di co-programmazione

1. A seguito dell'approvazione degli indirizzi di cui al precedente art.3 comma 3, il responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di associazionismo, volontariato, sport, approva il procedimento di selezione comparativa e relativo avviso pubblico per la presentazione delle domande e relative progettualità ai fini dell'assegnazione di benefici finanziari ordinari, impegnando la spesa sull'esercizio finanziario in corso e/o sull'esercizio finanziario successivo del bilancio pluriennale approvato, in caso di progetto che esprima la propria utilità su più anni solari; l'avviso, completo della necessaria modulistica, deve essere pubblicato, in conformità a quanto stabilito in materia dalle disposizioni normative vigenti, per un periodo comunque non inferiore a 15 giorni continuativi e deve contenere i punteggi da attribuire a ciascuna progettualità presentata, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale.

2. Le istanze, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (*Testo unico in materia di autocertificazioni*) e del D.Lgs.vo 82/2005 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*) sul "modulo di richiesta di assegnazione" allegato all'avviso, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono contenere le dichiarazioni di rito, così come previste dalle disposizioni normative vigenti in materia, ed essere corredate, anche mediante utilizzo delle modalità previste dal medesimo DPR 445/2000, da:

- a) relazione descrittiva della progettualità che si intende realizzare nell'anno e nei primi mesi dell'anno successivo, in coerenza con la co-programmazione di cui al precedente art.3 comma 2, evidenziando:
 - a1. soggetto/i promotore/i e realizzatore/i;
 - a2. obiettivi: utilità/benefici attesi per i destinatari del progetto (tipologie di cittadini a cui il progetto è rivolto, in particolare - target di riferimento);
 - a3. numero dei volontari/associati attivi debitamente assicurati, iscritti nell'apposito registro aggiornato alla data della domanda;
 - a4. contingente/numero orientativo dei volontari/associati attivi che si ritiene di impiegare per l'attuazione del progetto;
 - a5. target di riferimento: tipologie di cittadini a cui il progetto è rivolto, in particolare;
 - a6. platea potenziale: numero orientativo di cittadini che si ritiene possano usufruire dei benefici derivanti dal progetto;
 - a7. durata del progetto: avvio e scadenza (data di raggiungimento degli obiettivi previsti);
- b) bilancio preventivo del progetto dal quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, nonché il relativo risultato differenziale, attivo o passivo;
- c) copia dello statuto/atto costitutivo ed elenco delle cariche direttive ovvero dichiarazione del legale rappresentante che non sono avvenute variazioni rispetto alla suddetta documentazione, se tali documenti sono già in possesso del Comune;
- d) ove le progettualità prevedano spese in conto capitale, la richiesta deve essere corredata da preventivo di spesa, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R.445/2000, firmata dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice/esecutrice dei lavori, che l'impresa non si

trova in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., nonché – ove trattasi di lavori per il miglioramento di strutture di proprietà del richiedente – dalla documentazione tecnica completa del piano finanziario che regoli i flussi finanziari, dei tempi di realizzo degli interventi e delle autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla-osta, comunicazioni che siano eventualmente necessari per legge, opportunamente validata dal Servizio Patrimonio del Comune; i contributi, in tal caso, non potranno essere superiori agli stanziamenti degli specifici capitoli di bilancio in conto capitale;

e) ove le progettualità prevedano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche, devono essere evidenziate anche date e luoghi in cui si propone la realizzazione delle stesse, nell'ambito dell'intero periodo di riferimento progettuale; l'elenco delle progettualità è trasmesso dall'unità organizzativa competente in materia di associazionismo, volontariato, sport, alle unità organizzativa competenti in materia di manifestazioni pubbliche e di polizia amministrativa, per il coordinamento del calendario annuale delle manifestazioni dell'anno in corso ed eventualmente dell'anno successivo.

3. Alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso il responsabile di cui al precedente comma 1 nomina un'apposita commissione, composta da personale comunale competente nelle materie oggetto dei progetti presentati, che valuta i progetti stessi, in relazione alla loro regolarità e conformità ai principi e ai criteri del presente regolamento, la potenziale veridicità dei dati dichiarati e, anche a seguito di richiesta di rettifica dei dati stessi, in caso di evidenti incongruenze, propone l'ammissione o meno all'attribuzione dei punteggi, nel rispetto dei criteri precedentemente individuati, e alla redazione di apposito verbale, costituente parte integrante e sostanziale della determina di assegnazione dei benefici, in cui sono determinati gli importi provvisori destinati a ciascun progetto ammesso, sulla base dei punteggi assegnati e dei budget a disposizione.

4. La determina di assegnazione provvisoria sub-impegna la spesa sull'esercizio finanziario in corso e/o sugli esercizi del bilancio pluriennale approvato, in caso di progetto avente validità su più anni, sulla base della durata/scadenza progettuale, ed è comunicata, per competenza, a tutti i richiedenti, che siano stati ammessi o meno ai benefici; avverso tale determina è ammesso ricorso entro 10 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, evidenziandone le motivazioni. Decorso tale termine l'assegnazione diviene definitiva. La determina di assegnazione provvisoria costituisce, a tutti gli effetti, patrocinio del Comune per tutti i progetti ammessi, consentendo l'utilizzo del logo comunale ai sensi di cui al successivo art.10 comma 1.

5. Alla scadenza dell'attività progettuale ha luogo l'effettiva erogazione dei benefici finanziari, sotto forma di rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute, entro 60 giorni dalla presentazione dell'apposito "*modulo di richiesta di pagamento*" allegato all'avviso di cui al precedente comma 1, contenente le dichiarazioni previste per legge, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredato, anche mediante utilizzo delle modalità previste dal medesimo DPR 445/2000, della seguente documentazione:

- a) relazione attestante la conclusione del progetto e il raggiungimento totale o parziale degli obiettivi progettuali;
- b) rendiconto evidenziante l'elenco delle entrate effettivamente riscosse e delle spese effettivamente sostenute per il progetto di cui trattasi, opportunamente motivate.

6. L'erogazione definitiva dei benefici ha luogo, a seguito della presentazione degli atti di cui al precedente comma e del riscontro del grado di raggiungimento degli obiettivi progettuali da parte della medesima Commissione di cui al precedente comma 3, che procede redigendo apposito verbale, costituente parte integrante e sostanziale della determina di erogazione, in cui si propone:

- a) il pagamento dell'intero importo assegnato, ove sia riscontrato il pieno raggiungimento degli obiettivi progettuali prefissati, vi sia la piena regolarità della documentazione presentata e dal rendiconto dell'iniziativa risulti un passivo almeno pari all'importo assegnato; in caso di passivo inferiore l'importo sarà erogato nei limiti del passivo risultante dal rendiconto progettuale;

b) il pagamento di un importo parziale, ove sia riscontrato il parziale raggiungimento degli obiettivi progettuali prefissati, di irregolarità o incompletezza riscontrate nella documentazione oppure qualora dal rendiconto dell'iniziativa risulti un passivo (entrate inferiori alle spese) inferiore all'importo assegnato, procedendo, in tal caso, all'erogazione di un importo comunque non superiore all'importo del passivo risultante dal rendiconto progettuale.

7. La determina di erogazione è trasmessa a tutti i richiedenti ammessi; avverso tale determina è ammesso ricorso entro 10 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, evidenziandone in modo analitico le motivazioni; decorso tale termine l'erogazione diviene definitiva.

8. La mancata presentazione del rendiconto entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico comporta la decadenza dall'assegnazione del beneficio stesso, con conseguente cancellazione dei relativi impegni di spesa.

ART.6 – Progetto “voucher sportivi”

1. L'Amministrazione Comunale, allo scopo di incentivare l'attività sportiva/motoria praticata dai cittadini di minore età, può assegnare specifici “voucher sportivi” di natura virtuale alle famiglie residenti nel Comune o comunque in condizioni equiparabili alla residenza dalle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, titolari di una situazione I.S.E.E. inferiore alla soglia determinata annualmente dalla Giunta Comunale, da utilizzare per ottenere sconti o rimborsi sulle rette di iscrizione dei propri figli, o dei minori sui quali esercitano la responsabilità genitoriale, a corsi/attività sportive/motorie organizzati/gestiti dai soggetti di cui al precedente art.4, comma 1 lettera a).

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta Comunale può approvare annualmente, di norma entro il mese di settembre, una specifica delibera di indirizzo, individuando la soglia I.S.E.E. massima, ai fini dell'ammissione delle famiglie, e il budget di spesa utilizzabile per il progetto “voucher sportivi” nella stagione sportiva in fase di avvio, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio/p.e.g.; in tale sede è facoltà della Giunta Comunale decidere:

a) se assegnare i voucher sportivi anche per l'iscrizione a corsi/attività che siano organizzati al di fuori del territorio comunale e/o siano organizzati da soggetti non aderenti al “progetto voucher sportivi”, eventualmente differenziando il valore del voucher o le soglie I.S.E.E. di accesso al beneficio rispetto a quanto previsto per i corsi/attività organizzati in ambito comunale da soggetti aderenti al progetto;

b) se riservare la partecipazione al Progetto “voucher sportivi” ai soli soggetti gestori di cui al precedente art.4, comma 1 lettera a) aventi sede legale nel Comune di Montechiarugolo, o se ampliare anche a quelli aventi sede legale fuori dal Comune;

c) l'ammontare del budget del beneficio a favore dei soggetti gestori ammessi al “progetto voucher sportivi”, da determinarsi in misura fissa, per ciascun minore iscritto, o in misura percentuale sull'ammontare complessivo dei voucher utilizzati presso ciascun soggetto gestore, a titolo di incentivo per l'adesione al progetto, per la sua promozione sul territorio nonché quale ristoro per la differenza temporistica tra la contabilizzazione della minore entrata derivante dall'applicazione degli sconti praticati per l'accettazione dei voucher rispetto all'incasso del relativo rimborso, al termine della stagione sportiva.

3. In ogni caso:

a) l'ammontare complessivo del voucher non può comunque superare l'intero costo della retta annuale del corso/attività cui si riferisce;

b) in caso di richieste complessivamente eccedenti il budget stanziato per il progetto l'importo dei voucher sarà ricalcolato in proporzione alle somme originariamente spettanti e concesso in via ridotta, fino ad esaurimento del budget;

c) per ottenere la liquidazione degli importi corrispondenti ai voucher concessi / sconti praticati deve essere certificata la frequenza dell'attività sportiva per un minimo di 8 settimane; l'avviso

pubblico, in ogni caso, deve evidenziare che il ritiro dai corsi, per i quali si è usufruito del voucher, prima del termine non dà diritto alla restituzione delle eventuali quote già versate agli utenti da parte dei soggetti gestori;

d) ciascun voucher può essere utilizzato per l'iscrizione ad un solo corso/attività e non può essere frazionato, salvo casi di ritiro da un precedente corso sportivo e di nuova iscrizione ad un altro organizzati dallo stesso soggetto gestore.

4. Il responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di sport, sulla base degli indirizzi di cui al precedente comma 2, approva uno specifico avviso pubblico per la partecipazione al "*Progetto voucher sportivi*", impegnando la relativa spesa sugli esercizi finanziari di competenza, nell'ambito delle previsioni del bilancio pluriennale; l'avviso pubblico, soggetto alle pubblicazioni stabilite dalle disposizioni normative vigenti per un periodo non inferiore a 15 giorni continuativi, è suddiviso in due sezioni: la prima destinata alla partecipazione delle famiglie, ai fini dell'ottenimento del voucher; la seconda destinata ai soggetti ammissibili di cui al precedente art.4 comma 1 lettera a), ai fini della loro eventuale adesione al progetto.

5. A seguito dell'istruttoria e dell'approvazione degli atti conseguenti si procede:

a) alla comunicazione alle famiglie ammesse:

- ✓ dell'importo unitario dei voucher spettante, corrispondente allo sconto ottenibile per ciascun minore, determinato dalla ripartizione del budget stabilito con la delibera di indirizzo di cui al precedente comma 2 per il numero complessivo dei minori risultanti dalle richieste pervenute;
- ✓ dell'elenco dei soggetti di cui al precedente art.4 comma 1 lettera a) ammessi al progetto e dei corsi/attività sportive/motorie da questi ultimi organizzati, per i quali è possibile ottenere lo sconto utilizzando i voucher;

b) alla comunicazione ai soggetti di cui al precedente art.4 comma 1 lettera a) ammessi al progetto voucher della loro ammissione nonché dell'elenco delle famiglie e dei minori aventi diritto ai voucher;

c) alla comunicazione ai soggetti di cui al precedente art.4 comma 1 lettera a) non ammessi al progetto voucher della loro, la loro non ammissione, evidenziandone le motivazioni.

6. Al termine dei corsi/attività sportive/motorie il soggetto partecipante al progetto, presso il quale sono stati utilizzati i voucher, presenta richiesta di rimborso al Comune, allegando il rendiconto dei corsi/attività svolte e l'elenco nominativo degli iscritti che ne hanno usufruito nel corso della stagione sportiva, allo scopo di consentire ai competenti uffici comunali i necessari controlli incrociati; al termine dei controlli i competenti uffici comunali procedono alla liquidazione dei benefici assegnati, previsti ai sensi del precedente comma 2, in caso di regolarità della documentazione, oppure, in caso di irregolarità, all'avvio dei procedimenti di regolarizzazione o sanzionatori conseguenti.

7. In caso di iscrizione a corsi/attività sportive/motorie organizzati da soggetti non partecipanti o comunque non ammessi al progetto voucher, gli importi dei voucher eventualmente spettanti sono corrisposti direttamente alle famiglie beneficiarie, al termine della stagione sportiva, previa presentazione di regolare documentazione fiscale delle spese effettivamente sostenute per il corso/attività; non saranno in alcun modo ritenute finanziabili richieste non complete di tale documentazione.

8. I legali rappresentanti dei soggetti partecipanti al progetto devono vigilare affinché non siano divulgati/comunicati/resi noti i dati riferiti alle famiglie aventi diritto ai voucher sportivi, dando piena attuazione alle vigenti disposizioni in materia di privacy; in mancanza sono ritenuti direttamente responsabili.

ART.7 - Concessione di beni immobili

1. Nel caso in cui nel patrimonio comunale siano presenti beni immobili non utilizzati per le finalità istituzionali del Comune e siano pertanto da considerarsi "improduttivi", l'Amministrazione comunale può concedere tali beni in comodato ai soggetti di cui al precedente art.4, comma 1 lettera

a1), per l'esercizio delle proprie attività istituzionali rientranti tra le attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs.vo 117/2017, con le modalità e per una durata massima non superiore a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative in materia (art.71 D.Lgs.vo 117/2017).

2. Qualora ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, la Giunta Comunale definisce gli indirizzi, le risorse e i criteri di priorità per l'unità organizzativa competente della gestione del patrimonio comunale affinché provveda all'attivazione di un procedimento di selezione comparativa per l'individuazione di un soggetto idoneo alla stipula di un contratto di comodato tra quelli di cui al precedente art.4 lettera a1), previa pubblicazione di avviso pubblico.

3. La selezione comparativa deve precisare le caratteristiche e i requisiti esperienziali ed organizzativi che devono essere posseduti dal soggetto comodatario, sulla base di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali, allegando schema del contratto di comodato in cui dovranno essere inserite, tra l'altro, le seguenti clausole:

- a) che l'uso esclusivo dei locali è concesso solo ai soggetti che dimostrino la necessità di una sede da utilizzare costantemente per il tipo di attività statutaria/istituzionale;
- b) che i locali sono concessi privi di arredi, salvo quelli già esistenti;
- c) che rimangono in capo al Comune le attività di manutenzione straordinaria;
- d) che rimangono in capo al soggetto comodatario:

- la manutenzione ordinaria necessaria per mantenere la piena funzionalità dell'immobile, con la precisazione che l'inadempienza comporta l'immediata decadenza dal contratto di comodato, perdendo il comodatario il diritto a qualsiasi futura assegnazione;
- le spese di gestione degli spazi concessi (energia, riscaldamento, acqua, ecc.), con la precisazione che il comodatario dovrà intestarsi, a proprie spese, i contratti per le diverse utenze. Qualora gli impianti siano in comune per l'intero fabbricato e le utenze siano intestate al Comune, il comodatario provvede al rimborso completo delle spese suddette, determinato in base ai millesimi di superficie occupata. Nel caso di uso promiscuo del locale i costi delle utenze sono ripartiti fra i diversi utilizzatori in parti uguali, salvo diverso accordo tra gli occupanti. Il rimborso deve avvenire entro 90 giorni dalla richiesta inviata dal Comune e il mancato versamento nei termini comporta la decadenza immediata del contratto di comodato, perdendo il comodatario il diritto a qualsiasi altra assegnazione, fino a che non sia avvenuto il saldo;
- le eventuali spese relative all'atto (eventuale bollatura, registrazione, ecc.);

e) modalità di consegna delle chiavi del locale, tramite appositi verbali, ad avvenuta firma dei relativi atti di assegnazione.

4. In via transitoria, in fase di prima attuazione del presente Regolamento, ove sussista, alla data della sua entrata in vigore, la fattispecie di cui al comma 1, relativamente a beni immobili di proprietà comunale già ordinariamente occupati dai soggetti di cui al precedente art.4 lettera a1), allo scopo di ottimizzare l'uso e la gestione di tutto il patrimonio immobiliare comunale evitando al Comune gli oneri di manutenzione ordinaria per finalità conservative, oltre che per garantirne la piena funzionalità e un utilizzo di pubblica utilità, consentendo ai soggetti occupanti di prendere atto delle nuove modalità ed avviare la ricerca di una nuova sede per le proprie attività di interesse generale, si procede nel seguente modo:

- a) qualora risultino in essere regolari contratti di comodato che prevedano le spese delle utenze e le manutenzioni ordinarie a completo carico dei soggetti occupanti, gli stessi rimarranno validi fino alla loro scadenza originaria;
- b) qualora non siano stati formalizzati o siano scaduti i relativi contratti, gli stessi saranno formalizzati con le clausole di utilizzo specificate al precedente comma 3, rimanendo pertanto confermate le assegnazioni già effettuate o le occupazioni in essere, per un periodo non superiore al 31/12/2023; entro tale data dovranno essere attivati i procedimenti di cui ai commi precedenti

per le nuove assegnazioni affinché dall'1/1/2024 tali immobili possano essere assegnati in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia e al presente articolo.

ART.8 – Convenzioni per l'esercizio costante e pluriennale di attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs.vo 117/2017

1. Ove in sede di co-programmazione siano rilevati, tra le *“attività di interesse generale”* di cui all'art.5 del D.Lgs.vo 117/2021, bisogni particolarmente rilevanti che richiedano per il loro soddisfacimento un'attenzione continuativa, gli assessorati dell'Amministrazione Comunale possono promuovere, nei loro ambiti funzionali di riferimento, l'esercizio continuo e costante di tali attività da parte dei soggetti di cui al precedente art.4 lettera a1), tramite la stipula di specifiche convenzioni di durata pluriennale.

2. Qualora ricorrano i casi di cui al precedente comma 1, la Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo istruito dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'attività di interesse generale che si intende incentivare, completo dei pareri tecnici degli altri responsabili eventualmente interessati, in caso di competenze trasversali, approva lo schema convenzionale, definisce le risorse e i criteri di priorità.

3. In attuazione degli indirizzi/obiettivi di cui al precedente comma, il responsabile di cui al precedente comma 2 provvede ad attivare un procedimento di selezione comparativa per l'individuazione di un soggetto idoneo, dal punto di vista esperienziale, strutturale ed organizzativo, tra quelli di cui al precedente art.4 lettera a1), pubblicando apposito avviso per un periodo non inferiore a 15 giorni continuativi. L'avviso contiene altresì lo schema convenzionale e i punteggi da attribuire alle progettualità presentate, secondo le priorità stabilite dalla Giunta Comunale e comunque in conformità a quanto stabilito in materia dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti.

4. In deroga a quanto previsto al precedente comma 3, il responsabile di cui al precedente comma 2 può procedere nei confronti del soggetto in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione comparativa di cui al precedente comma 3;
- b) quando trattasi di iniziative di natura specifica, non fungibili e non comparabili in quanto inscindibilmente connesse alla natura e/o alle caratteristiche specifiche del soggetto individuato in relazione al suo possesso di particolari abilitazioni, esperienze o comunque competenze specialistiche di particolare complessità;
- c) quando il soggetto sia già stato individuato per lo svolgimento delle medesime attività da altri soggetti della Pubblica Amministrazione competenti della specifica attività o comunque sovraordinati al Comune.

5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono anche contemplare il comodato di beni mobili e immobili rientranti nel patrimonio comunale che siano improduttivi e inutilizzabili per i fini istituzionali del Comune, ai sensi del precedente art.7, affinché possano essere utilizzati dal soggetto convenzionato per le attività previste in convenzione, oltre che per scopi conservativi; in tal caso la delibera di indirizzo di cui al precedente comma 2 deve contenere il parere tecnico del responsabile dell'unità organizzativa competente della gestione del patrimonio comunale e lo schema di convenzione deve contemplare le condizioni di utilizzo e conservazione, come stabilite al precedente articolo, comma 3.

ART.9 – Benefici e vantaggi a titolo di ristoro in concomitanza di eventi calamitosi o emergenziali straordinari, imprevisti ed imprevedibili

1. In caso di eventi calamitosi o emergenziali straordinari, imprevisti ed imprevedibili, la Giunta Comunale, con proprio atto, può stabilire specifici indirizzi stanziando appositi budget per

l'assegnazione di rimborsi spese o altri vantaggi economici, a titolo di ristoro, a favore dei soggetti di cui al precedente art.4 lettera a), allo scopo di salvaguardarne l'esistenza, il funzionamento e, quindi, la specifica attività sul territorio a favore della "Comunità" di Montechiarugolo.

2. Ove si verificano le fattispecie di cui al presente articolo, gli indirizzi della Giunta devono comunque essere finalizzati a premiare i soggetti ordinariamente attivi nella "Comunità" che abbiano subito oggettivi danni, diretti o indiretti, derivanti da tali eventi calamitosi, o che abbiano, in ogni caso, contribuito, con il loro fattivo apporto, ad affrontare tali eventi, esprimendo effettive "utilità" a favore della "Comunità" di Montechiarugolo.

3. La possibilità di ottenere i ristori deve essere adeguatamente resa nota mediante pubblicazione di appositi avvisi per un periodo non inferiore a 15 giorni, allo scopo di salvaguardare i principi della "trasparenza" e delle "pari opportunità", e l'effettiva erogazione può avere luogo solo a seguito di rendicontazione e di verifica della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute e le loro finalità.

4. Non possono essere tenute in considerazione, ai fini dei rimborsi, le spese già ammesse a rimborso da parte di altri soggetti pubblici (Stato, Regione, Provincia, ecc...) o privati (es. Fondazioni), o comunque già considerate a rimborso nell'ambito di convenzioni specifiche che i soggetti abbiano attive con il Comune di Montechiarugolo o con i citati soggetti. In ogni caso, nei provvedimenti che prevedono il riconoscimento di misure economiche di sostegno, dovrà essere precisato nell'atto di concessione del contributo, che esso opera "salvo conguaglio".

5. E' fatto salvo quanto previsto in materia di benefici o vantaggi economici da specifiche disposizioni normative, circolari, progettualità e piani in materia di protezione civile.

CAPO IV - RESPONSABILITÀ, CONTROLLI, NORME FINALI

ART.10 - Responsabilità delle progettualità supportate

1. Tutti i soggetti che ricevano benefici finanziari o vantaggi economici dal Comune a supporto di progettualità di interesse generale o a seguito di stipula di convenzioni o di concessione di beni mobili o immobili, sono tenuti ad evidenziare, tramite gli atti e la documentazione promozionale attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente, in qualunque forma, tali attività, che le stesse attività sono realizzate con il patrocinio e il contributo del Comune di Montechiarugolo, evidenziandone il logo; i benefici finanziari erogati devono, inoltre, risultare nei bilanci annuali del soggetto beneficiario, che devono essere resi pubblici con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

2. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra tali soggetti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione necessaria per lo svolgimento delle progettualità finanziate né assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna in merito all'attuazione delle progettualità stesse, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti beneficiari, anche qualora degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune.

3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi può esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, anche in violazione del presente regolamento, può sospendere in qualunque momento l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti condotti, deliberarne la revoca, nei limiti predetti.

4. E' fatto carico ai soggetti attuatori delle progettualità patrocinate, ai sensi del presente Regolamento, di acquisire tutte le autorizzazioni ed i permessi di legge occorrenti contestualmente manlevando l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità per le attività e le iniziative

ammesse a contributo. Sono del pari a carico del soggetto beneficiario gli oneri diretti o indiretti che la progettualità sovvenzionata possa comportare nei termini delle vigenti disposizioni di legge.

Art.11 - Controlli della documentazione

1. La documentazione grazie alla quale sono stati ottenuti i benefici o sono state realizzate le attività oggetto dei benefici è sottoposta a controllo puntuale o a campione, a cura del responsabile dell'unità organizzativa che ha attivato il procedimento, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese al Comune per ottenere i benefici, ai sensi del Capo V° del DPR 445/2000, nonché per accertare l'effettiva divulgazione, sui supporti informativi dell'iniziativa, del fatto che le attività si sono svolte grazie al contributo del Comune.

2. Il controllo a campione è effettuato su un numero pari almeno al 20% dei soggetti beneficiati, per ciascun procedimento di concessione di benefici; il Comune, in tal caso, si riserva, la facoltà di acquisire tutta la documentazione che ritiene necessaria e meritevole di approfondimento, a proprio insindacabile giudizio.

3. Qualora dai controlli effettuati si rilevino irregolarità, il responsabile di cui al comma 1 è tenuto a procedere ai sensi dei Capi V° e VI° del DPR 445/2000.

ART.12 - Privacy e trattamento dei dati

1. Il conferimento dei dati richiesti per ottenere i benefici di cui al presente Regolamento ha natura obbligatoria; il rifiuto da parte dei soggetti richiedenti di conferire i dati e di autorizzarne il trattamento e la comunicazione a soggetti terzi eventualmente incaricati della gestione dei procedimenti qui disciplinati, o ad altri soggetti pubblici, anche per eventuali controlli incrociati di dati o dichiarazioni, rende impossibile l'erogazione dei servizi medesimi.

2. I dati personali e sensibili raccolti con le istanze saranno trattati, in ogni caso, ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti in materia di privacy e di trattamento dei dati.

ART.13 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale e a tutte le altre normative vigenti disciplinanti le materie ivi trattate, oltre che al Codice Civile.

ART.14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della relativa delibera consigliare di approvazione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli atti regolamentari o comunque disciplinanti la materia in oggetto e/o incompatibili con il presente Regolamento o con disposizioni di legge vigenti si intendono, a tutti gli effetti, abrogati.